

**SERVIZIO VIGILANZA INTERMEDIARI**  
**DIVISIONE GESTIONE RUI**

<i>Rifer. a nota n.</i>		<i>del</i>		Agli intermediari di cui all'elenco allegato
				.
<i>Classificazione</i>	XIII	6	3	.
<i>All.ti n.</i>				....
				ITALIA
<i>Oggetto</i>	Provvedimento di cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi: artt. 113, comma 1, lett. c), del D. Lgs. N. 209/2005 e 26, comma 1 lett. c), del Reg. ISVAP n. 5/2006. Mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni.			

Con nota del 09 maggio 2018, prot. n. 0122140/18, è stato avviato, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, un procedimento di cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi per mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni ai sensi artt. 113, comma 1, lett. c), del D. Lgs. N. 209/2005 e 26, comma 1 lett. c), del Reg. ISVAP n. 5/2006.

Con la medesima nota unitaria, corredata di un allegato contenente l'elenco degli intermediari che versavano nella situazione descritta, veniva assegnato a ciascuno un termine, scaduto il 20 maggio 2018, per sottoporre all'attenzione dell'Istituto eventuali circostanze giustificative dell'inoperatività.

Considerato che nel predetto termine non è pervenuta all'Istituto alcuna comunicazione, si dispone la cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi ai sensi degli artt. 113, comma 1, lett. c), del D. Lgs. N. 209/2005 e 26, comma 1 lett. c), del Reg. ISVAP n. 5/2006 dei soggetti di cui all'elenco allegato che forma parte integrante del presente provvedimento.

Si informa che la reiscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi potrà essere richiesta in ogni momento, ai sensi degli artt. 114 del D. Lgs. N. 209/2005 e 27 del Reg. ISVAP n. 5/2006, purché l'interessato dimostri di aver regolarmente adempiuto agli obblighi di pagamento del contributo annuale di vigilanza, nonché agli obblighi di aggiornamento professionale e al pagamento della tassa di concessione governativa.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.



---

Per delegazione del Direttorio Integrato

firma 1